

**CAPITOLATO TECNICO
FORNITURA DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

ART. 1 - OGGETTO

Fornitura – mediante stipula di contratto aperto della durata di un anno - di dispositivi di protezione individuale e collettivi per la sicurezza e la protezione dei lavoratori dell'Arpas.

ART. 2 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

Tutti gli articoli offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche minime indicate nell'allegato al presente capitolato (allegato A – Specifiche tecniche) e alle norme di cui al successivo art. 10.

Il quantitativo degli articoli indicati nell'Allegato A – Specifiche tecniche - rappresenta il **fabbisogno presunto** dell'Agenzia sino alla scadenza del contratto. Le stesse quantità non costituiscono impegno da parte dell'Arpas che si riserva di ordinare gli articoli in oggetto in relazione al **fabbisogno effettivo**, con singoli **ordini d'acquisto**, senza nessun vincolo sulle quantità totali. L'Agenzia si impegna, comunque, per i primi quattro mesi ad effettuare ordinativi per un valore pari al 40% dell'importo complessivo offerto in sede di gara.

ART. 3 – VERIFICA DI CONFORMITA' - ESAMI TECNICI E MERCEOLOGICI

La Ditta provvisoriamente aggiudicataria dovrà fornire, entro il termine di gg. 10 (dieci) dalla richiesta scritta, la *campionatura* di tutti gli articoli oggetto della fornitura e le relative schede tecniche per la verifica di conformità. Ciascuna scheda tecnica, redatta in italiano, dovrà riportare tutte le caratteristiche tecniche principali del Dispositivo oggetto della fornitura.

La verifica di conformità sarà effettuata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione alla presenza di un rappresentante della Ditta.

I campioni presentati saranno restituiti solo dopo il collaudo della fornitura.

ART. 4 – CONSEGNA

La consegna dovrà avvenire entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi decorrenti dal ricevimento dell'ordinativo, franco destino, presso le sedi Arpas di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Portoscuso.

Tutti gli oneri inerenti l'imballaggio, il trasporto e la consegna sono a carico della ditta fornitrice.

La fornitura dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto.

Testa inteso che ogni confezione dovrà riportare, in lingua italiana, la denominazione dei prodotti, la quantità contenuta in unità, la Ditta fornitrice, la data di preparazione e /o la data di scadenza in modo che sia chiaro il periodo di validità del dispositivo.

L'accettazione da parte dell'Arpas non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna. Gli articoli risultati inidonei e/o imperfetti dovranno essere sostituiti, senza indugio, a cura e spese della Ditta fornitrice entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 5 - COLLAUDO

Il collaudo consisterà nell'accertamento, a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia, della corrispondenza di tutti gli articoli consegnati alle caratteristiche tecniche richieste e alla campionatura presentata.

Lo stesso avrà luogo entro 10 (dieci) giorni dalla data di ultimazione della consegna della fornitura.

Gli articoli non conformi dovranno essere sostituiti, a totale carico della Ditta fornitrice, con altri idonei entro 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di contestazione.

La mancata sostituzione entro il predetto termine comporterà l'applicazione delle penali nella misura stabilita all'articolo successivo.

ART. 6 – INADEMPIMENTI E PENALI

L'Aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto del presente Capitolato.

E' considerato inadempimento delle obbligazioni, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto sia ai termini di consegna degli articoli ordinati, sia ai termini di ritiro di quelli contestati. L'eventuale inadempimento, debitamente accertato, dovrà essere formalmente contestato per iscritto all'aggiudicatario.

In caso di ritardo nei tempi previsti per la consegna o il ritiro, l'Aggiudicatario sarà tenuto a corrispondere all'Arpas una penale giornaliera pari a € 50,00 (cinquanta/00).

Qualora il ritardo si protragga oltre il 20° giorno naturale e consecutivo decorrente dal ricevimento dell'ordinativo, l'Arpas avrà facoltà di risolvere il contratto.

Nella determinazione del ritardo non sarà tenuto conto di eventuali periodi dovuti a cause di forza maggiore adeguatamente documentate.

Art. 7 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Arpas si riserva il diritto di risolvere il contratto d'appalto, mediante semplice comunicazione scritta da effettuarsi con raccomandata A.R., qualora la Ditta risulti inadempiente agli obblighi e divieti derivanti dal presente Capitolato o inottemperante a specifiche disposizioni, quando risulti accertato:

- 1) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- 2) sospensione della fornitura senza giustificato motivo;
- 3) esito negativo del collaudo secondo quanto previsto all'art. 5 del presente capitolato;
- 4) il venir meno, in capo alla Ditta fornitrice, dei requisiti di ordine generale richiesti per l'esecuzione della fornitura che questa Agenzia dovesse accertare in sede di verifica ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n°445/2000;
- 5) il ritardo di oltre 20 giorni nella consegna della fornitura.

In tutti i casi suddetti, l'Arpas procederà, a semplice richiesta scritta, all'incameramento della cauzione definitiva per l'intero importo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente al mancato o inesatto svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

ART. 8 - CONTROVERSIE

Per la risoluzione di qualsiasi controversia che dovesse insorgere durante e in ordine al contratto, la competenza è devoluta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 10 - REQUISITI NORMATIVI GENERALI ai sensi degli art. da 74 a 79 e dell'allegato VIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

1. Tutti i DPI proposti devono essere conformi alle norme di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n°475 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i DPI appartenenti alla I categoria è necessario che siano accompagnati dalla dichiarazione di conformità del costruttore, abbiano la marcatura CE seguita dalle ultime due cifre dell'anno di fabbricazione e che sia presente la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenente le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e disinfezione (Nota informativa). La Nota informativa deve essere redatta in lingua italiana, conforme alla norma UNI10913 e comprendere le informazioni previste dal D. Lg.vo 475/92 allegato II punto 1.4.
3. Per i DPI appartenenti alla II categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per quelli di I categoria, l'attestato di certificazione di un organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico dell'organismo di controllo e certificazione a fianco della marcatura CE.
4. Per i DPI di III categoria deve essere presente, oltre a quanto previsto per la I e la II, la certificazione del sistema di qualità del costruttore e, all'interno di questa, il controllo del prodotto finito.
5. Ogni singolo DPI dovrà avere impresse le marcature richieste nei punti precedenti, come da normativa.
6. Il marchio «CE» deve essere apposto sul DPI e sul relativo imballaggio in modo visibile, leggibile e indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI.

**Il Direttore del Servizio Patrimonio,
Provveditorato, economato**

Rosaria Ferralasco